



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

INFORMATIVA SALDO IMU 2014

SI INFORMA

la cittadinanza che il **16 DICEMBRE 2014** scade il termine per il versamento del **saldo** dell'Imposta Municipale propria (IMU) dovuta per l'anno d'imposta 2014.

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario (sono esclusi i nudi proprietari e gli affittuari di immobili); il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione (se si tratta di abitazione di categoria A/1, A/8 e A/9); il locatario di contratti di leasing di beni immobili ed i concessionari di aree demaniali.

Come si calcola l'IMU? Per i fabbricati la base imponibile si determina nel modo seguente:

la rendita catastale viene prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- **140** per i fabbricati di categoria catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati in categoria catastale D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio.

TERRENI AGRICOLI: si avverte che il D.L. 24/04/2014 n. 66, intervenendo sull'art. 4, comma 5-bis, D.L. n. 16/2012, prevede che con apposito Decreto Interministeriale, debbano essere individuati i Comuni per i quali è possibile fruire dell'esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), D.lgs. n. 504/92, prevista per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina. Il Decreto Interministeriale richiamato da tale norma è stato emesso in data 28 novembre 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 6 dicembre 2014.



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

In applicazione dell'articolo 2 del Decreto Interministeriale, il Comune di Bitonto **non ricade più tra gli enti in cui è possibile usufruire dell'esenzione IMU** e, quindi, per tutti i terreni agricoli siti nel Comune di Bitonto l'IMU per l'anno d'imposta 2014 è dovuta, in un'unica soluzione da versare entro il 16 dicembre p.v. e nel rispetto delle modalità di seguito descritte.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente e dei Ministri dell'Economia e delle Finanze, ha approvato un decreto legge in materia di proroga dei termini di pagamento Imu per i terreni agricoli montani e di rifinanziamento per spese urgenti. Il decreto, non ancora pubblicato, prevede:

- uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termini di versamento dell'Imu sui **terreni agricoli montani**. La norma proposta è diretta ad evitare che i contribuenti siano tenuti a versare l'imposta sulla base di aliquote troppo elevate. È comunque salvaguardata l'applicazione di aliquote deliberate con specifico riferimento ai terreni agricoli.

SI TRATTA IN SOSTANZA DI UNA NORMA PONTE, VISTO CHE LA FATTISPECIE E' DISCIPLINATA ANCHE NELLA LEGGE DI STABILITA' IN CORSO DI APPROVAZIONE, CON LA QUALE IL GOVERNO, OLTRE A POSTERGARE IL TERMINE DI PAGAMENTO, PRECISA CHE L'ALIQUTA DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DEL DOVUTO E' DELLO 0,76% .

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **135**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a **75**. Inoltre, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitata mente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Per l'anno 2014, non è dovuta l'IMU per le seguenti fattispecie:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (nell'esenzione è compresa l'ipotesi dell'anziano o disabile ricoverato in istituto perché oggetto di assimilazione ex articolo 81, comma 3, del regolamento IUC 2014);
- b) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnazione che si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (con esclusione degli immobili in categoria A/1, A/8 e A/9).
- c) le fattispecie previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504;
- d) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- e) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- f) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (G.U. 24 giugno 2008, n. 146);
- g) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni o immobiliare), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (v. art. 13, comma 9-bis, D.L. n. 201/2011);
- h) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze.

ATTENZIONE: Le imprese costruttrici, le cooperative edilizie ed il personale delle Forze sopra menzionate devono presentare apposita dichiarazione, per le variazioni intervenute nell'anno 2014, entro il 30/06/2015, utilizzando il modello ministeriale attualmente in uso o l'apposito modello eventualmente approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di utilizzo della modulistica ministeriale ordinaria, i soggetti citati dovranno opportunamente compilare lo spazio delle annotazioni per dichiarare il possesso dei requisiti specifici richiesti dalla norma per godere del beneficio dell'esenzione dall'imposta. È data facoltà di allegare eventuale documentazione a supporto.



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

QUOTA STATALE: È RISERVATO ALLO STATO IL GETTITO DELL'IMU DERIVANTE DAGLI IMMOBILI ISCRITTI IN CATEGORIA CATASTALE D, CALCOLATO AD ALIQUOTA STANDARD DEL 7,6 ‰ (esclusi i rurali strumentali D/10 esenti).

Per il versamento del saldo devono essere utilizzate le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno 2014 di cui alla Delibera di C.C. n. 82 del 09/09/2014 e la successiva di modifica n.146 del 26/11/2014, tenuto conto delle novità introdotte dal Regolamento IUC (approvato con Delibera C.C. n. 80 del 09/09/2014 così come modificato con Delibera di C.C. n. 97 del 25/09/2014):

Aliquota IMU		
Ente	Stato	Totale

- Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	1,06%	-----	1,06%
--	-------	-------	-------

Altre aliquote:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
a) Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: - Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale	0,40%	-----	0,40%
b) Unità immobiliari destinate ad abitazione (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in uso gratuito , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base ad autocertificazione da presentarsi entro il termine previsto per la dichiarazione IMU.	0,76%	-----	0,76%
b1) Unità immobiliari destinate ad abitazione principale (escluso le pertinenze) possedute dai soggetti passivi in aggiunta all'abitazione principale, concesse in comodato gratuito , a parenti fino al primo grado e da questi occupati a titolo di abitazione principale, in base ad autocertificazione da presentarsi nei modi di legge, purchè il cedente abbia un reddito non superiore a Euro 5.000,00 come da indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e per una sola unità abitativa.	0,46%	-----	0,46%
c) Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, a condizione che non siano locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto: - da anziani e disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero permanente;	0,40%	-----	0,40%
d) Unità immobiliari situate nel centro storico destinate ad attività svolta direttamente dal proprietario dei locali o dal conduttore degli stessi. <i>(La presente aliquota agevolata viene riconosciuta solo per tre anni dall'inizio dell'attività; la stessa agevolazione è riconosciuta anche per le attività già esistenti e per la stessa durata di tre anni).</i>	0,46%	-----	0,46%
e) Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, con esclusione della categoria D5.	0,30%	0,76%	1,06%



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

Come pagare? Il versamento è effettuato con il **modello F24** (con obbligo della modalità telematica nelle ipotesi previste dalle norme vigenti), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice catastale del Comune di Bitonto è **A893**. Salvo diverse istruzioni ministeriali, il versamento può essere effettuato, inoltre, utilizzando il bollettino approvato con D.M. del 23/11/12 e distribuito gratuitamente dalle Poste Italiane. Su tale c/c non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico. **Importo minimo.** Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare complessivamente nell'anno è uguale od inferiore a **12 euro** (importo fissato dall'art. 19 del Regolamento IUC).

Tipologia immobile	Codice Tributo COMUNE	Codice Tributo STATO
Abitazione Principale e relative Pertinenze (Solo cat. A/1, A/8 e A/9)	3912	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Immobili di categoria D	3930	3925

Versamento omesso o tardivo. Chi non versa l'imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell'imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 695, della Legge 147 del 2013. Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Ravvedimento operoso. Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv". Nel caso di versamento effettuato entro il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali; nel caso di versamento effettuato oltre il 30° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (entro il 30 giugno 2015 per l'anno di imposta 2014), si applica la sanzione del 3,75 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali. Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

interessi legali sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo. (*) *Il saggio degli interessi legali è pari al 1% dal 01/01/2014 in virtù del D.M. 12/12/2013.*

AVVERTENZE E CASI PARTICOLARI:

- **VERSAMENTO CONTITOLARI:** non sono ammessi versamenti cumulativi per conto di altri contitolari, ognuno verserà secondo la propria quota (ad eccezione dell'abitazione principale - in categoria A/1, A/8 e A/9 - e pertinenze del coniuge superstite e del coniuge separato assegnatario, in quanto titolari ex lege del diritto di abitazione).
- **IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO:** la base imponibile è ridotta del 50% e le rendite da utilizzare sono quelle iscritte in catasto.
- **IMMOBILI INAGIBILI ED INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI:** la base imponibile è ridotta del 50%.
- **FABBRICATI RURALI STRUMENTALI:** è prevista l'esenzione dal 2014 (v. Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, art. 1, comma 708), indipendentemente dalla loro ubicazione.
- **FABBRICATI RURALI NON STRUMENTALI ED ABITATIVI:** scontano l'IMU secondo le regole ordinarie.
- **IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI NON COMMERCIALI (COMPRESI GLI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI):** Data la complessità della fattispecie, si rinvia alle principali norme in materia: l'art. 7, comma 1, lett. i), D.lgs. n. 504/92; Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19/11/2012 n. 200; art. 91-bis, D.L. n. 1/2012. Si rammenta che l'articolo 1, comma 719, della Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, ha previsto la presentazione, da parte degli enti non commerciali, della dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica entro il 30/11/2014, sia per il 2013 sia per il 2012, secondo le modalità e con il modello definiti con i Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26/06/2014, del 04/08/2014 e del 23/09/2014, mentre per il 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30/06/2015. La dichiarazione, obbligatoria al fine di beneficiare dell'esenzione, non deve essere presentata al Comune. Il versamento dell'IMU degli enti non commerciali, da effettuarsi esclusivamente mediante modello F24, deve essere ripartito in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di imposta e l'ultima, a conguaglio dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
- **IACP:** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'anno 2014, è prevista l'applicazione della detrazione di € 200,00 e dell'aliquota ordinaria dell'1,06%. Qualora i suddetti alloggi abbiano i requisiti degli alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008 potranno accedere all'esenzione prevista per gli stessi.



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

- **AREE FABBRICABILI** in relazione alle **aree fabbricabili** questo Comune, con deliberazione di G.C. n. 295 del 14/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito **PER ZONE OMOGENEE I VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU PER IL BIENNIO 2013-2014** ;
- **RESIDENTI ALL'ESTERO:** per l'anno 2014 non sono previste agevolazioni. I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare il saldo dell'imposta municipale propria (IMU) entro il 16 dicembre 2014 applicando alla base imponibile l'aliquota ordinaria dell'1,06%., senza alcuna detrazione, secondo le previsioni normative vigenti e le istruzioni contenute nella presente informativa. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 o il bollettino postale dedicato, per effettuare i versamenti IMU dall'estero occorre provvedere nei modi seguenti:
 - per i versamenti di competenza del Comune di Bitonto, i contribuenti residenti all'estero devono effettuare un bonifico in favore della – Tesoreria del Comune di Bitonto – utilizzando il codice IBAN IT65M0100003245430300063786;
 - per l'eventuale quota riservata allo Stato per gli immobili di categoria D, i contribuenti residenti all'estero devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli a mezzo posta all'indirizzo in intestazione, a mezzo fax al n. 0803715261 o a mezzo e-mail all'indirizzo: tributi.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili, il codice catastale A893 e i relativi codici tributo sopra indicati;
- l'annualità di riferimento "2014";
- l'indicazione "Saldo".

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'art. 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23/11 (art. 101 Regolamento IUC).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Con il succitato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.



COMUNE DI BITONTO

PROVINCIA DI BARI

Le dichiarazioni relative all' imposta municipale propria - I.M.U. - potranno essere inoltrate tramite il sistema "Bitonto Digitale" utilizzando il link pubblicato dal sito istituzionale del Comune, oppure, potranno essere consegnate presso l'Ufficio Tributi del Comune di Bitonto, situato al 1° piano del Palazzo comunale – corso Vittorio Emanuele, n.41, secondo gli orari di sportello.

SONO FATTE SALVE EVENTUALI DISPOSIZIONI NORMATIVE O CHIARIMENTI MINISTERIALI ADOTTATI O DIFFUSI DOPO LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA.

*Bitonto, 16/12/2014.
IL Funzionario contabile titolare P.O.
Dott.ssa Nadia Palmieri*

*L'ASSESSORE AL BILANCIO
Dott .Michele Daucelli*